

PROC. UN. 49-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| dott.ssa Francesca Bortolotti | Presidente       |
| dott. Massimiliano Segarizzi  | Giudice          |
| dott.ssa Cristina Longhi      | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da **MARALDO VINCENZO (c.f. MRLVCN67P21A952G)**, residente a San Genesio Atesino (BZ), via Altenberg n. 5, con gli avv.ti Alessandro Smolei e Valentina Garon;

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato che

- Vincenzo Maraldo ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- a seguito delle osservazioni formulate dal giudice relatore con ordinanza dd. 30.10.2023, il ricorrente ha tempestivamente ottemperato, con deposito dd. 18.11.2023, alla richiesta di modifiche ed integrazioni del proprio ricorso;



osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il debitore, a causa di una depressione psichica che l'avrebbe colpito a partire dal 2013, avrebbe diminuito la propria attività lavorativa di geometra libero professionista, non provvedendo al pagamento degli oneri dovuti in favore di Erario e Cassa Geometri;
  - quanto al passivo, il debitore ha accumulato debiti pari a complessivi euro 172.268,06 (vedi tabella a pag. 12 della relazione dell'OCC), di cui la maggior parte nei confronti dell'Erario (Agenzia delle Entrate - Riscossione ed Alto Adige - Riscossioni S.p.A.), oltre a debiti nei confronti del locatore della precedente abitazione, del Comune di Livinallongo e della Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.;
  - per quanto riguarda l'attivo a disposizione dei creditori, il debitore è proprietario di alcuni immobili siti nel Comune di Livinallongo di Col di Lana, oltre ad una quota di 1/6 di un immobile sito a Bolzano, possiede un motoveicolo BMW ed è creditore della quota di 1/2 del deposito cauzionale versato a seguito della stipula del contratto di locazione dell'alloggio in cui il debitore attualmente risiede con la propria famiglia (Euro 600,00); inoltre, egli avvierà a breve un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (*cfr.* doc. 27 allegato all'integrazione dd. 18.11.2023), che prevede una retribuzione mensile netta di euro 3.100,00; con l'integrazione dd. 18.11.2023, la compagna del debitore, sig.ra Tamara Rainer, si è inoltre



impegnata a restituire la somma di euro 4.200,00, che il debitore aveva in passato versato alla predetta (vedi dichiarazione *sub* doc. 25 allegata all'integrazione dd. 18.11.2023);

- la somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata ed alla luce dell'integrazione depositata dal ricorrente in data 18.11.2023, e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 2.600,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori; il ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata di **VINCENZO MARALDO (c.f. MRLVCN67P21A952G)**, residente in San Genesio Atesino (BZ), via Altenberg n. 5;

**nomina**

Giudice delegato per la procedura la **dott.ssa Cristina Longhi**;

**nomina**

Liquidatore della procedura l'**avv. Leonardo Ravera**, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;

**ordina**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna**



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**dispone**

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

**ordina**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

**dispone**

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 28/11/2023.

La Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Francesca Bortolotti

